

# **Regolamento provvedimenti disciplinari Scuola Secondaria I grado**

(D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)

## **Premessa**

Il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di 1° grado si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R. n.249/1998 ed alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n.235/2007; esso, inoltre, si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa.

Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica, nonché al recupero dell'alunno con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica.

La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che lo compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.

Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica.

Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica:

- Rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici;
- Assolvimento degli impegni scolastici;
- Osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola;
- Utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, dell'arredo;
- Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose.

Compito preminente della scuola è perciò educare e formare, non punire. La sanzione disciplinare è finalizzata al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale.

La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

## **Art. 1 – Provvedimenti disciplinari: Principi Generali**

1. Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Premesso che la sanzione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e non deve essere mortificante ed inutilmente ripetitiva e tiene conto anche della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore delle comunità scolastica.
4. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
5. Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009; nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.
6. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. (Consiglio di Classe se inferiori a 15 giorni, Consiglio di istituto se superiori a 15 giorni)
10. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
11. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
12. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

## **Art. 2 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari**

1. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.
2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, ad ottenere la riparazione del danno.
3. La trasgressione delle regole comporterà l'applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato, alla recidività; i provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.
  - . I qualificati come Bullismo:
    - a. la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;

- b. l'intenzione di nuocere;
  - c. l'isolamento della vittima.
2. Le tipologie qualificate come Cyberbullismo:
- a. Flaming: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
  - b. Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
  - c. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
  - d. Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog,forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
  - e. Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
  - f. Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
  - g. Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online.
  - h. Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Sanzioni disciplinari (per approfondire consultare i Regolamenti).

L'Istituto comprensivo n. 1 di Porto Torres considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo educativo e non punitivo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Per maggiore approfondimento sulle tematiche bullismo e cyberbullismo consultare il Regolamento dove sono contenuti:

- 1. i compiti fondamentali del personale scolastico (Dirigente scolastico, Referente Bullismo e Cyberbullismo, Collegio dei Docenti, Consiglio di Classe) dei Genitori e degli Alunni;
- 2. mancanze disciplinari;
- 3. sanzioni disciplinari;
- 4. riferimenti normativi.

### **Modalità per una corretta giustificazione delle assenze**

**a) Se l'alunno si assenta per MALATTIA**

- **Se si assenta per più di 5 giorni consecutivi**, al rientro in classe presenta obbligatoriamente il certificato medico più la giustificazione scritta sul diario, cartellino o Argo.
- **Se si assenta per non più di 5 giorni**, ma non presenta febbre per almeno 3 giorni prima del rientro (es. assenza con febbre solo il lunedì e rientro il venerdì oppure assenza di 2/3/4/5 giorni senza febbre ma per mal di testa o raffreddore o altro) si presenta a scuola con autocertificazione e non con certificato medico, più giustificazione scritta sul diario, cartellino o Argo.
- **Se si assenta per non più di 5 giorni**, ma presenta febbre nei 3 giorni prima del rientro (es. assenza con febbre solo il lunedì e rientro il giovedì oppure lunedì e martedì febbre e rientro il venerdì) ci si presenta a scuola con certificato medico e non con Autocertificazione più giustificazione scritta sul diario, cartellino o Argo.

**Se l'alunno si assenta per MOTIVI DI FAMIGLIA**

- **Se l'alunno si assenta 1/2/3/5/10 o più giorni** non deve presentare certificato medico, ma autocertificazione più giustificazione scritta sul diario, cartellino o Argo. In questo caso è opportuno comunicare telefonicamente al coordinatore di classe, precedentemente o dal 1° giorno, che l'assenza è dovuta a motivi non di malattia.

**b) Se l'alunno entra a scuola IN RITARDO**

- **Se l'alunno entra in ritardo** a scuola accompagnato dal genitore non deve presentare né giustificazione scritta né l'autocertificazione perché accompagnato.
- **Se l'alunno entra in ritardo a scuola** da solo deve presentare solo la giustificazione scritta dal genitore (sul momento o al massimo il giorno dopo) ma non l'autocertificazione né tantomeno il certificato medico.

**c) Se l'alunno esce da scuola IN ANTICIPO**

- Se l'alunno esce in anticipo da scuola con un genitore per visite mediche o motivi di famiglia o altro, non deve presentare né la giustificazione scritta né l'autocertificazione il giorno dopo.
- Se l'alunno esce in anticipo da scuola con un genitore per malessere per il quale non sia stato necessario attivare le procedure anti - Covid, non deve presentare giustificazione

scritta, ma solo autocertificazione nel caso rientri il giorno successivo. Per rientro in giorni diversi deve seguire le procedure indicate per malattia. (vedi sopra)

- Se l'alunno esce in anticipo da scuola con un genitore per malattia o sintomi riconducibili al Covid quali febbre sopra 37,5 brividi etc. per cui è stato necessario attivare le procedure Covid 19 al rientro a scuola deve seguire le procedure indicate per malattia. (vedi sopra)

### **Precisazioni**

Il genitore che prelevi il figlio in anticipo deve sempre compilare i registri all'ingresso della scuola.

- Sia l'autocertificazione che il certificato medico devono essere consegnati **improrogabilmente** la mattina del rientro; in caso contrario l'alunno non potrà essere ammesso in classe e dovrà andare via da scuola. es. Se l'alunno arriva a scuola (senza uno dei due documenti in base al caso) verrà fatto uscire dalla classe e saranno contattati telefonicamente i genitori. L'alunno sarà riammesso in classe solo dopo la consegna dei documenti del caso. Qualora l'alunno restasse nei locali della scuola in attesa di genitore con autocertificazione, sarà tenuto a rispettare le consegne di lavoro affidate dai docenti.
- L'autocertificazione va consegnata cartacea e non inviata online alla mail della scuola. Va compilata in ogni sua parte comprese le spunte delle varie dichiarazioni. Se dovesse mancare anche solo una spunta (esclusa quella relativa ai dati personali che resta facoltativa) l'autocertificazione non avrà valore.

### Art. 3 - Sanzioni disciplinari – Interventi educativi

Agli alunni che tengano comportamenti configurabili come mancanze disciplinari sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

#### 1. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

COMPORAMENTO SANZIONABILE	SANZIONE PREVISTA	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA ORDINARIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ritardi ripetuti e/o non giustificati;</li> <li>✓ allontanamento dall'aula senza permesso;</li> <li>✓ mancanza reiterata e/o sistematica di materiale;</li> <li>✓ uso improprio delle suppellettili;</li> <li>✓ non esecuzione del compito/consegne e/o del lavoro a scuola;</li> <li>✓ assenze frequenti e/o non giustificate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Richiamo verbale;</li> <li>b) avviso alla famiglia e, ove necessario, convocazione;</li> </ul>	Insegnante	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ atteggiamento scorretto e di disturbo in classe;</li> <li>✓ atteggiamento offensivo verso compagni, insegnanti e personale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Richiamo verbale;</li> <li>b) annotazione sul registro di classe (e/o comunicazione alla famiglia), con convocazione del genitore.</li> <li>c) diffida scritta</li> </ul>	Insegnante	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) sente le ragioni dell'alunno interessato;</li> <li>b) provvede all'annotazione sul diario;</li> <li>c) provvede all'annotazione sul registro (e lo comunica alla famiglia, con eventuale in casi di estrema gravità).</li> </ul>

✓ danneggiamento di suppellettili, materiale/strumenti didattici	a) annotazione sul registro di classe;  b) avviso alla famiglia	Consiglio di classe (sola componente tecnica)  Docente (con coinvolgimento del Dirigente Scolastico)	a) l'insegnante annota il fatto sul registro di classe e avvisa il Dirigente; b) il Dirigente, o insegnante delegato, sente le ragioni dell'interessato si riserva di avvisare eventualmente la famiglia per la riparazione del danno o per il suo risarcimento.
--	---	--	---

2. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a un periodo di 15 giorni (Art. 4 – Comma 8 del D.P.R. 235/2007 ) e sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – comma 9 del D.P.R. 235/2007)

COMPORAMENTO SANZIONABILE	SANZIONE PREVISTA	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA ORDINARIA
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ atteggiamenti violenti e/o molto offensivi verso compagni, insegnanti, personale; bullismo;</li> <li>✓ ripetuti atteggiamenti scorretti e di disturbo delle attività;</li> <li>✓ furti accertati di oggetti;</li> <li>✓ ripetuti danneggiamenti volontari di cose e oggetti</li> </ul>	a) Allontanamento dalla scuola per uno o più giorni	<p>Per sospensioni fino a 15 giorni: Consiglio di classe (componente allargata che include i rappresentanti dei genitori)</p> <p>Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'insegnante annota il fatto sul Registro di classe ed avvisa il Dirigente;</li> <li>b) il Dirigente, o un suo delegato, sente le ragioni dell'alunno, presente l'insegnante interessato e il coordinatore, e, sentita la famiglia, convoca quanto prima il C.d.C nella sua componente collegiale;</li> <li>c) La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase pre-istruttoria riservata alla sola componente docente, nella fase successiva l'alunno e la famiglia possono esporre le proprie motivazioni anche in sede di consiglio;</li> </ul>



		Per sospensioni oltre i 15 giorni: Consiglio di Istituto	<p>d) il Consiglio di Classe allargato decide sulla sanzione più opportuna, compresa l'eventuale conversione in attività in favore della comunità scolastica; il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli</p> <p>e) il Dirigente informa la famiglia.</p> <p>f) Nel caso in cui il Consiglio di Classe, per fatti di estrema gravità, rimetta la decisione al Consiglio di Istituto, esso viene convocato quanto prima per le decisioni di competenza.</p>
<p>✓ utilizzo del cellulare a scuola (senza previo assenso del docente di classe)</p> <p>✓ Uso del cellulare per la realizzazione di foto / filmati all'interno della scuola;</p> <p>✓ Diffusione, fuori dalla scuola, di foto o registrazioni audio-video non autorizzate.</p>	<p>a) Ritiro del cellulare da parte del docente e consegna al Responsabile di plesso per essere riconsegnato esclusivamente ai genitori dell'alunno/a.</p> <p>b) Allontanamento dalla scuola per uno o più giorni</p>	<p>Docente</p> <p>Consiglio di Classe o Consiglio di Istituto</p>	<p>Annotazione sul Registro da parte del docente ed eventualmente si richiede un Consiglio di Classe allargato</p> <p>Secondo l'iter sopra descritto</p>

3. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ( Art. 4 – comma 9 e 9bis del D.P.R. 235/2007) e quelle che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter del D.P.R. 235/2007), sono prese esclusivamente dal Consiglio di Istituto per fatti di particolarità gravità, come a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria. La valutazione delle responsabilità penali è sempre competenza della Magistratura. Il Consiglio valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare commessa.
4. Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono adottate dalla commissione d'esame e sono applicabili anche a candidati esterni.
5. In base al **principio di proporzionalità e gradualità**, al raggiungimento delle 5 note disciplinari annotate sul registro di classe e notificate al genitore, riguardanti mancanze gravi ai doveri riportati all'art.3, è previsto l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo da 1 giorno a un massimo di 15 giorni. Se le mancanze non sono gravi, al superamento di tale soglia dovrebbe dunque istruirsi il procedimento disciplinare che, laddove la sanzione prevista non corrisponda all'allontanamento dalla comunità scolastica, potrà svolgersi in modalità semplificata senza prevedere il coinvolgimento di un organo collegiale. Infatti, in tal caso, sarà sufficiente garantire il contraddittorio procedurale convocando, innanzi al Dirigente Scolastico, o un suo delegato, l'alunno e i suoi familiari per produrre elementi a difesa in merito alle condotte riprovevoli singolarmente contestate, in modo formale, tramite registro di classe. Va sempre e comunque redatto un verbale da allegare al registro dei verbali della classe stessa.

### INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA COVID 19

in caso di violazione intenzionale delle norme dei regolamenti di sicurezza dei vari spazi attrezzati (palestra, laboratori, etc.)

COMPORAMENTO SANZIONABILE	SANZIONE PREVISTA	ORGANO COMPETENTE
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Rifiuto di sottoporsi alla misurazione della</li><li>2) temperatura in caso di malessere.</li><li>3) Intenzionale mancato mantenimento della distanza interpersonale e contatti fisici con personale/compagni</li><li>4) Partecipazione/agevolazione ad assembramenti</li><li>5) Mancato rispetto delle norme sull'uso dell' mascherina</li><li>6) Abbandono della propria postazione senza autorizzazione</li><li>7) Comportamenti non conformi al regolamento COVID durante l'avvicendamento dei docenti</li><li>8) Spostamenti non autorizzati all'interno dei locali scolastici</li><li>9) Accesso non autorizzato ai servizi igienici</li><li>10) Mancato rispetto delle vie di accesso ai locali scolastici</li><li>10) Scambio incontrollato e non autorizzato di oggetti, di materiale didattico, di materiale di cancelleria, di cibo e/o di bevande, bicchieri, bottiglie, etc</li><li>11) In caso di quarantena della classe/ lockdown, mancato rispetto del Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata (in particolare riprese e</li><li>11) diffusione di materiali)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a) Richiamo verbale;</li><li>b) Nel caso di persistenza del comportamento, comunicazione alla famiglia, con convocazione del genitore e allontanamento dalla scuola.</li></ol>	Docente di classe (con comunicazione al Referente di Plesso e referente Covid)

Non rispettare le norme contenute nel Regolamento COVID comporta l'attivazione della seguente procedura:

Il docente di riferimento, presente al momento dell'inosservanza, richiama verbalmente l'alunno, ricordandogli che la necessità di rispettare le regole discende da norme nazionali, a tutela della salute pubblica.

Se l'alunno si mostrasse insofferente al richiamo e persistesse in atteggiamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza di compagni e personale scolastico, occorrerà convocare immediatamente la famiglia che, in quanto primaria responsabile dell'educazione del figlio, è tenuta ad intervenire tempestivamente adoperandosi affinché si realizzi una maggiore interiorizzazione delle regole da parte del giovane. Il docente richiederà in quella occasione gli impegni sottoscritti con il Patto di corresponsabilità educativa.

Se, nonostante l'intervento della famiglia, l'alunno continuasse a trasgredire deliberatamente le regole, mettendo così a repentaglio la sicurezza comune, verranno immediatamente presi i provvedimenti disciplinari di competenza del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto prevedendo l'allontanamento dalla comunità scolastica. Nelle more dell'espletamento delle procedure, non sarà comunque consentita all'alunno la presenza in classe in assenza di un comportamento responsabile. Le famiglie, consapevoli dei risvolti, anche penali, che atteggiamenti di palese violazione delle norme nazionali (non solo di Istituto) possono comportare su coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenute a collaborare.

Per quanto riguarda la possibilità di convertire **le attività in favore della comunità scolastica** si ricorda: le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

*La sanzione convertita in attività a favore della comunità scolastica consente la crescita del senso di responsabilità ed induce lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola. Va sottolineato che allo studente va **sempre** offerta la possibilità di convertire in attività in favore della comunità.*

Possono essere modalità di conversione le seguenti attività:

1. riordino del materiale didattico e delle aule,
2. sistemazione delle aule speciali e dei laboratori,
3. attività di supporto alla biblioteca,
4. attività di ricerca e di approfondimento didattico,
5. attività di volontariato interne alla scuola.

### **Precisazioni:**

- Suddetta prescrizione è altresì da ritenersi ragionevolmente derogabile per casi di infrazioni riconducibili alla fattispecie di cui al comma 9 e 9bis e 9ter dell'art.4 dello Statuto. Risulta inoltre opportuno precisare che l'attuazione di sanzioni c.d. alternativa, ove queste si svolgano fuori dalla scuola, con la collaborazione di soggetti terzi (ad esempio associazioni di volontariato del terzo settore), necessità della sottoscrizione di apposite convenzioni finalizzate anche alla regolamentazione dell'obbligo di vigilanza durante l'esecuzione della sanzione.
- Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni è previsto, durante il suddetto periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.
- Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- Riparazione del danno: sarà posto a carico della famiglia dell'alunno o degli alunni coinvolti della classe l'onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico quando ne sia accertata la responsabilità e tenendo conto della situazione personale e familiare dei singoli alunni.
- In merito all' assenza di rispetto degli spazi esterni (lancio di carta o oggetti vari) la pulizia di tali spazi verrà effettuata dagli alunni durante gli intervalli o in altri momenti e con modalità organizzative che saranno di competenza dei Consigli di classe.
- Se la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

### **Art. 4 - Procedimento**

Prima di rendere esecutiva una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori, se possibile, le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore di classe e dal docente di classe presente all'accaduto, anche congiuntamente. Il rifiuto dello studente di discolarsi innanzi al Dirigente Scolastico o un suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare, in quanto il diritto alla difesa è stato garantito.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

- a. la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
- b. Sia le richieste di avvio del provvedimento disciplinare che le sanzioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
- c. Il rinvio della decisione spetta al Consiglio di Classe al completo in presenza del Genitore rappresentante di classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere. L'Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile entro 5gg dall'accaduto. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di Classe può essere convocato anche con un preavviso di 24 ore.
- d. In alcuni casi, l'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa – effetto. In tali casi, se le mancanze non sono comunque gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.
- e. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase pre-istruttoria riservata alla solo componente docente. Il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.

**I Fase:** Il Dirigente Scolastico, nel momento in cui viene a conoscenza di episodi per i quali il Regolamento di disciplina della scuola prevede sanzioni disciplinari, provvederà alla raccolta di tutti quegli elementi necessari alla conoscenza dei fatti accaduti e alle relative responsabilità, e relativa verbalizzazione, mediante:

- l'acquisizione delle testimonianze;
- la raccolta delle memorie scritte;
- si convocheranno i genitori o tutori legali, si garantirà un contraddittorio in presenza del Dirigente Scolastico o un suo delegato e il docente presente ai fatti.

- la convocazione dei docenti nel Consiglio di Classe interessato, allargato alla componente genitoriale (rappresentante di classe), in cui si sentiranno le persone esercenti la potestà genitoriale i quali dovranno essere convocati notificando loro la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno. In tale sede si potrà chiedere che la sanzione ricevuta sia convertita in attività in favore della comunità scolastica della sospensione, se previste.

**II Fase:** Il Dirigente Scolastico, sulla base delle risultanze della decisione dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione o che ha assolto l'alunno, redigerà l'atto conclusivo di assoluzione o di irrogazione della sanzione che dovrà riportare:

- l'analisi delle motivazioni della decisione;
- la possibilità di chiedere l'accesso agli atti del procedimento;
- l'Organo di garanzia, davanti al quale poter impugnare il provvedimento;
- il termine entro cui impugnare il provvedimento.

**III Fase:** Il provvedimento emesso dal Dirigente Scolastico dovrà essere notificato ai genitori dell'alunno. Per dare alla sanzione una maggiore efficacia e valenza educativa, si dovrà attuare immediatamente dopo la notifica.

- f. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.
- g. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico, o da un suo incaricato in forma scritta.
- h. In riferimento alla protezione dei dati personali (privacy), è evidente che i genitori, come i docenti, assumo la qualità di soggetti autorizzati al trattamento sotto autorità diretta del titolare o del responsabile ( ex art. 4, punto 10, Regolamento UE 2016/679), alla stregua del "incaricato" dei dati personali di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 196 del 2003.

## **Art. 5 - Impugnazioni**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia" (O.G.), istituito presso l'istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).

## **Art. 6 - Organo di Garanzia**

L'O.G. è designato annualmente dal Consiglio di istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto da:

- a) dirigente scolastico che ne assume la presidenza
- b) n° 1 rappresentante dei docenti eletto in seno al Consiglio di Istituto
- c) n° 2 rappresentanti dei genitori eletti dai Genitori e uno supplente

I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio.

L'O.G., in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso, qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza al completo dell'Organo di Garanzia.

Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.

Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel "Regolamento di istituto", è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'"Organo di garanzia" della scuola.



## **Art. 7 - Organo di Garanzia Regionale**

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del regolamento di cui al DPR n. 235 del 21/11/2007 e contenute nel presente regolamento di istituto.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE (D.P.R. 24.06.1998 N. 249 – DPR 21/11/07 N. 235)

È stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 09 del 16/12/2021